

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3626 del 29/07/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI GATTEO (FC) RICHIEDENTE: VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETÁ AGRICOLA USO: IRRIGUO AGRICOLO PRATICA FC19A0010
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3731 del 29/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI GATTEO (FC)
RICHIEDENTE: VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC19A0010

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 che ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la DGR n. 787 del 02/07/2014: “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la DGR n. 65del 02/02/2015: “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR n. 1927 del 24/11/2015: “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la DGR n.1195 del 25/07/2016:“Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR n. 1415 del 05/09/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la DGR n. 2254 del 21/12/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso

irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;

- la DGR n. 2254 del 31/12/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

VISTA:

- la **domanda di nuova concessione con perforazione** di nuovo pozzo presentata in data 27/05/2019 ed acquisita al PG/2019/83166, successivamente integrata in data 07/06/2019 e 14/06/2019 con note acquisite ai PG/2019/90515-94408, da Mastini Realdo (C.F. MSTRLD57E08L844J) in qualità di legale rappresentante di VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F./P.IVA 03437480407), con sede legale in Comune di Cesena Via Loreto n. 170, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo in Comune di Gatteo (FC) Foglio 5 Mappale 187- **Pratica FC19A0010**.

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 203 del 26/06/2019 e non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 in data 23/05/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta si evince che:

- la Società richiedente svolge attività vivaistica per la quale è necessaria la realizzazione di un laghetto adiacente le serre, recintato ed adeguatamente protetto dalla evaporazione, con capienza di circa 3.500 mc. Il laghetto sarà alimentato dalle piogge di dilavamento delle coperture del corpo serre, dalle acque prelevate dal C.E.R. attraverso il canale intermedio Fossatone del Rigoncello, indicativamente per i mesi da aprile a settembre (come da Autorizzazione n. 209365 del 16/05/2019 adottata dal Consorzio di Bonifica della Romagna) e dalla derivazione di acqua sotterranea dal nuovo pozzo, oggetto della presente istanza, indicativamente per i mesi invernali, da ottobre a marzo, in cui il Consorzio di Bonifica della Romagna non eroga acqua attraverso il C.E.R.;
- il nuovo pozzo sarà ubicato su terreno di proprietà dell'istante, distinto nel NCT del comune di Gatteo (FC) al foglio Foglio 5 Mappale 187;
- il pozzo avrà un diametro esterno di mm 165 e una profondità massima di 35,00 metri dal piano di campagna, sarà equipaggiato con elettropompa sommersa fissa della potenza di Kw 6,0 e portata massima di 5,00 l/s;
- la quantità d'acqua massima richiesta corrisponde a 7.200 mc/anno;

DATO ATTO CHE:

- la valutazione del fabbisogno idrico teorico sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 e n.1195/2016, non è risultata significativa, è stata quindi presa come riferimento la relazione tecnica ricevuta ad integrazione dell'istanza con Nota PG/2019/90515 del 07/06/2019 che giustifica nel dettaglio il fabbisogno idrico mensile;
- la richiesta di 7.200 mc/a da prelevarsi nei mesi invernali risulta quindi compatibile;

VISTI:

- il **parere interno della S.A.C.** - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 13/06/2019 con PG/2019/93737 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Gatteo (FC) al foglio n. 5

Mappale 187, con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

- **il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 25/06/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/100310 del 26/06/2019 **di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.** sulla base di quanto di seguito riportato "(...) *Considerato che:*
 - *l'escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933;*
 - *il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena si pone l'obiettivo di garantire una complessiva tutela quali-quantitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell'art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all'art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde, (ecc.);*
 - *dalla Tavola 4 del PTCP si riscontra una subsidenza media di 2 cm./a;*

Tutto ciò premesso, la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, non può essere ritenuta conforme al PTCP. Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art.28 del PTCP;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "*Pianura Alluvionale Appennica – confinato superiore*" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "*buono*";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "*moderato*";
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico tendenzialmente costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "*criticità bassa*";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile, con la seguente prescrizione:

- *installazione di un misuratore dei volumi emunti.*

DATO ATTO che dalla valutazione sopra riportata di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile ed in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;

CONSIDERATO che dall'analisi del progetto presentato emerge che l'azienda ha attuato le seguenti azioni per il risparmio della risorsa idrica sotterranea:

- raccolta e utilizzo delle acque piovane e delle acque del CER nel periodo di disponibilità delle medesime;

- utilizzo delle acque sotterranee solo nel periodo di indisponibilità delle acque del CER ad integrazione della raccolta di acque piovane;

RITENUTO pertanto che sia superabile il parere non favorevole della Provincia in quanto:

- dall'analisi dei livelli di impatto conseguente all'applicazione della Direttiva Derivazioni, approvata in applicazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po con finalità di tutela della risorsa idrica, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile e i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;
- il progetto non prevede l'utilizzo primario della risorsa in quanto viene prelevata solo nei periodi di indisponibilità del CER e in parallelo alla raccolta delle acque piovane;

e che quindi sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso agricolo irriguo possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F./P.IVA 03437480407)**, con sede legale in Comune di Cesena Via Loreto n. 170, **a perforare un nuovo pozzo**, secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda presentata. Il nuovo pozzo sarà ubicato su terreno di proprietà dell'istante, distinto nel NCT del comune di Gatteo (FC) al foglio Foglio 5 Mappale 187. **Pratica FC19A0010**;
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo ad uso irriguo agricolo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m. 35,00 dal piano campagna;
 - diametro max esterno della colonna filtrante mm 165;
 - portata massima di esercizio pari a 5,0 l/s
 - volume d'acqua richiesto pari a 7.200 mc/anno;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 771.075 - Y: 893.495;
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso irrigazione agricola per un volume annuo massimo di mc. 7.200 entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione**;
4. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'allegato "**Prescrizioni per la perforazione**";
5. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto di autorizzazione e al suo allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.155 comma 2 della LR 3/1999;
6. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni

amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

7. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
8. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
9. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
10. di notificare al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: infovitroplant@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

**Dr. Carla Nizzoli*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la richiesta di perforazione di un nuovo pozzo, Pratica **FC19A0010**, da parte di **VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F./P.IVA 03437480407)**.

Articolo 1 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

- Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Arpae all'indirizzo elettronico aofc@arpa.emr.it :
 - la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;
 - l'esito della ricerca **entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
 - esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
 - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - stratigrafia dei terreni attraversati;
 - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - Il tipo di falda captata;
- A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 nel caso di perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione della stessa a:
ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/.
- L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;

Articolo 3 - CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un pozzo ad uso irriguo agricolo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- profondità massima m. 35,00 dal piano campagna;
- diametro max esterno della colonna filtrante mm 165;
- portata massima di esercizio pari a 5,0 l/s

- volume d'acqua richiesto pari a 7.200 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 771.075 - Y: 893.495;

Articolo 4 - PRESCRIZIONI TECNICO - COSTRUTTIVE

1. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
3. installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
4. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
5. la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita;
6. i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al DPR n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
 - nelle reti fognarie nel rispetto dei limiti di cui al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: "*Scarico in rete fognaria*"
 - in acque superficiali conformemente al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: "*Scarico in acque superficiali*"

Articolo 5 - VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.